



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Art. 25 L.R. n. 10/1999 - determinazione dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle miniere in terraferma.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione "Rischio Idraulico ed Attività Estrattive", dal quale si rileva la opportunità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente della Posizione di Funzione Rischio Idraulico e Attività Estrattive e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della regione;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente;

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale;

con la votazione resa in forma palese e riportata a pagina 1;

DELIBERA

1) di determinare, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 10/1999, i canoni minerari relativi alle concessioni di coltivazione di materiali di cui all'articolo 2, comma 2 del R.D. n. 1443/1927 in terraferma:

- **canone anno 2000** euro **30,92 / ettaro**
- **canone anno 2001** euro **31,73 / ettaro**
- **canone anno 2002** euro **32,59 / ettaro**
- **canone anno 2003** euro **33,37 / ettaro**
- **canone anno 2004** euro **34,20 / ettaro**
- **canone anno 2005** euro **34,89 / ettaro**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2) di determinare, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 10/1999, i canoni minerari relativi ai permessi di ricerca per la coltivazione di materiali di cui all'articolo 2, comma 2 del R.D. n. 1443/1927 in terraferma:

• **canone anno 2005 euro 15,00 / ettaro**

3) di pubblicare il presente atto per estratto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
DOTT. BRUNO BRANDONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DOTT. GIAN MARIO SPACCA

Per verifica e controfirma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E AMBIENTE
ING. LIBERO PRINCIPI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il **Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443** "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e coltivazione delle miniere del Regno*" definisce la categorie delle miniere e la categoria delle cave in funzione della tipologia di sostanze oggetto della coltivazione.

In particolare l'articolo 2, comma 2 stabilisce che appartengono alle miniere la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a. minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c. fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

L'articolo 25 del RD n. 1443/1927 stabilisce che il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 (così elevato dall'articolo 1 della Legge n. 1501/1961) per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

La **LR 20 ottobre 1983, n. 32 art. 10 comma 1** ha stabilito che "*L'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita con legge regionale 16 dicembre 1971, n. 3 è determinata in misura pari al triplo del canone di concessione.*"

L'entità del canone annuo per le concessioni minerarie è stabilito sulla base della **Legge n. 537 del 24/12/1993**, art. 10, comma 2. In particolare la norma prevede che i canoni di concessione di beni pubblici e i beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri:

1. dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente;
2. dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione;
3. della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112** “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59*”, sono state conferite alle regioni le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi.

All'articolo 34, comma 5 del Decreto Legislativo si stabilisce che sono conferite alle Regioni le funzioni relative alla determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni devolute alle regioni territorialmente interessate; le somme sono stabilite entro i limiti fissati, ai sensi dell'art. 33, lettera c), dallo Stato.

L'articolo 34, comma 5 del Decreto Legislativo n. 112/1998 stabilisce che i canoni dovuti dai titolari delle concessioni **sono devoluti alle regioni territorialmente interessate**.

La Regione Marche con la **L.R. n. 10/1999** “*Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali*” art. 25, ha riservato a sé le funzioni amministrative concernenti la determinazione dei canoni relativi ai **permessi di ricerca** e alle **concessioni di coltivazione**.

Con **DGRM n. 1679 del 17/07/2001** le funzioni amministrative in materia di miniere erano state attribuite al Servizio Tutela e Risanamento Ambientale; con il medesimo atto è stata stabilita anche una collaborazione con il Servizio bilancio demanio e patrimonio proprio per le questioni attinenti la determinazione dei canoni ex art. 34, c. 5 D. lgs. n. 128/1998.

La **L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001** “*Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione*”, stabilisce all'articolo 4 le funzioni della Giunta Regionale.

Alla lettera d) dell'articolo si legge che la Giunta Regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, delibera la determinazione di canoni e analoghi oneri a carico di terzi.

Infine, con **DGRM n. 807 del 13/07/2004** è stata istituita la Posizione di Funzione Rischio Idraulico ed Attività Estrattive la cui declaratoria (Allegato A alla Deliberazione) precisa che la p.f. “*collabora alle funzioni regionali in materia di miniere*”.

DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo per la determinazione dei canoni ns. **prot. n. 6219 del 24/02/2005 Dip. 4** è stata inviata direttamente a Confindustria Marche, al Servizio Bilancio Demanio e Patrimonio dell'Amministrazione regionale, alle due ditte che hanno concessioni minerarie operanti in ambito regionale (Buzzi Unicem S.p.A e Sacci Commissionaria S.p.A.).

Per garantire al procedimento una maggiore pubblicità, la comunicazione dell'avvio è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche **n. 25 del 10/03/2005**.

Non sono pervenute all'Ufficio osservazioni, memorie e richieste di accesso agli atti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si richiamano innanzitutto i canoni a suo tempo stabiliti dallo Stato.

Quale fonte è disponibile la **nota del Ministero dell'Industria - Distretto Minerario di Bologna prot. n. 2134 del 18/10/2000** con la quale era stata trasmessa agli Uffici del Territorio del Ministero delle Finanze una tabella con i valori di riferimento per i canoni relativa agli anni 1993-2000 ancora espressi in lire.

I canoni stabiliti dal Ministero sono di seguito elencati:

- canone anno 1993 lire 19.200 / ettaro
- canone anno 1994 lire 20.008 / ettaro
- canone anno 1995 lire 51.986 / ettaro
- canone anno 1996 lire 54.772 / ettaro
- canone anno 1997 lire 56.870 / ettaro
- canone anno 1998 lire 57.837 / ettaro
- canone anno 1999 lire 58.878 / ettaro
- canone anno 2000 lire 59.879 / ettaro

Come già accennato la **Legge n. 537 del 24/12/1993**, art. 10, comma 2 stabilisce che i canoni di concessione di beni pubblici e i beni ed attività sottoposti a riserva originaria, sono aumentati annualmente secondo i criteri:

1. dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente;
2. dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati di altri concessionari o beneficiari di autorizzazione;
3. della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

Come risulta dalla tabella seguente, si è potuto verificare che lo Stato ha proceduto ad aggiornare i canoni valevoli per gli anni dal 1996 al 2000 utilizzando solo il criterio dell'indice ISTAT; in particolare è stato utilizzato indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI 3.3) Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente, reperibile sul sito internet dell'ISTAT.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Anno	canone (lire / ha) - Fonte: Distretto Mi- nerario BO	canone (euro / ha) - Fonte: D.M.	anno base	canone base	Variazioni indice ISTAT (FOI 3.3) prezzi al consumo	Incremento £/ ha (L. n. 537/1993, art. 10 c.2)	Canoni in lire / ha	Canone in Euro / ha
1993	19.200,00	9,92						
1994	20.008,00	10,33						
1995	51.986,00	26,85						
1996	54.772,00	28,29	1995	51.986,00	5,36%	2.786,45	54.772,45	28,29
1997	56.870,00	29,37	1996	54.772,45	3,83%	2.097,78	56.870,23	29,37
1998	57.837,00	29,87	1997	56.870,23	1,70%	966,79	57.837,03	29,87
1999	58.878,00	30,41	1998	57.837,03	1,80%	1.041,07	58.878,09	30,41
2000	59.879,00	30,92	1999	58.878,09	1,70%	1.000,93	59.879,02	30,92

Nel 2001 è diventato operativo quanto stabilito dall'art. 34 comma 5 del D.Lgs 112/98, e pertanto i canoni dovevano essere determinati dalla Regione, che peraltro non ha provveduto in merito.

Considerato che la citata L. 537/93 art. 10 comma 2 stabilisce sostanzialmente un obbligo e non una facoltà di aggiornare i canoni secondo uno o più dei tre criteri previsti;

Ritenuto doveroso, oltre che possibile, determinare i canoni per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, utilizzando il criterio dell'adeguamento dell'indice ISTAT, sul canone base riferito all'anno 2000, in quanto non comporta valutazioni discrezionali di questa amministrazione, come invece comportano gli altri due criteri, in modo da poter conferire un effetto retroattivo;

I conteggi sono contenuti nella seguente tabella:

Anno	canone (lire / ha) - Fonte: Distretto Mi- nerario BO	canone (euro / ha) - Fonte: D.M.	anno base	canone base	Variazioni indice ISTAT (FOI 3.3) prezzi al consumo	Incremento £/ ha (L. n. 537/1993, art. 10 c.2)	Canoni in lire / ha	Canone in Euro / ha
2001			2000	59.879,02	2,60%	1.556,85	61.435,88	31,73
2002			2001	61.435,88	2,70%	1.658,77	63.094,65	32,59
2003			2002	63.094,65	2,40%	1.514,27	64.608,92	33,37
2004			2003	64.608,92	2,50%	1.615,22	66.224,14	34,20

Tali canoni devono essere compresi entro il limite stabilito dallo Stato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nella seguente tabella è contenuto il calcolo degli introiti regionali per canoni e per la conseguente imposta regionale relativamente all'anno 2004.

TOT. CANONI E IMPOSTE REGIONALI 2004					
Concessio- ni minerarie	Estensione (ha)	Canone uni- tario 2004 €/ha	Tot Cano- ni 2004	Imposta unitaria 2004 €/ha	Tot Impo- sta 2004
1	140				
2	612				
	752	34,20	25.718,40	102,60	77.155,20

Il Ministero delle Attività Produttive con nota prot. n. 6105 del 07/04/2005 (**ns. prot. n. 12270 del 15/04/2005 Dip. 4**) ha comunicato i limiti massimi per l'anno 2005:

- canone annuo dovuto per concessione mineraria € 38,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma;
- canone annuo dovuto per permessi di ricerca € 15,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma.

Si ritiene che la Regione potrebbe determinare il canone per il 2005 procedendo ad un ulteriore aggiornamento secondo l'indice ISTAT;

Si vuole peraltro vedere quali aggiornamenti si potrebbero operare, sulla base 2004, con i criteri della L 537/93 art. 10. comma 2;

Per l'applicazione del **criterio n 3** (rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale del bene concesso) non si posseggono gli elementi di valutazione: le due miniere in attività estraggono marne da calcestruzzo; non risultano altre domande effettive di concessione; non si è in grado, attualmente, di stimare la domanda potenziale;

Per l'eventuale applicazione del **criterio n. 2** (adeguamento proporzionale dei canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazioni) è stato reperito il prospetto dei canoni di derivazione di acqua pubblica, ritenendo l'argomento affine a quello trattato nel presente documento istruttorio;

In proposito la LR 24 dicembre 2004, n. 29, ha stabilito, all'art. 7 che "Per l'anno 2005 i canoni annui relativi alle derivazioni di acqua pubblica di cui all'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiornati maggiorando gli stessi in misura del 10 per cento rispetto all'ultimo valore relativo all'anno 2000, in base al tasso di inflazione per gli anni 2001/2005;

I canoni per le concessioni di coltivazione delle miniere su terraferma sopra stabiliti sulla base del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Criterio n. 1 e riferiti all'anno 2000 (€ 30,92) e all'anno 2005 (€ 34,89), presentano una crescita del 12,83% leggermente superiore di quella dei canoni per la derivazioni di acque pubbliche.

A parere dell'Ufficio il valore adottato per i canoni minerari è più in linea con le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT.

Volendo aggiornare i canoni con il criterio dell'indice ISTAT si ha:

Anno	canone (lire / ha) - Fonte: Distretto Mi- nerario BO	canone (euro / ha) - Fonte: D.M.	anno base	canone base	Variazioni indice ISTAT (FOI 3.3) prezzi al consumo	Incremento €/ ha (L. n. 537/1993, art. 10 c.2)	Canoni in lire / ha	Canone in Euro / ha
2005			2004	66.224,14	2,00%	1.324,48	67.548,62	34,89

Tale canone potrebbe applicarsi all'intero 2005, retroattivamente per i mesi trascorsi in quanto si tratta di un aggiornamento previsto dalla legge che non ha richiesto valutazioni discrezionali.

Pertanto gli introiti della Regione sarebbero i seguenti:

TOT. CANONI E IMPOSTE REGIONALI 2005 (aggiornamento ISTAT)					
Concessioni minerarie	Estensio- ne (ha)	Canone u- nitario 2005 €/ha	Tot Canoni 2004	Imposta unitaria 2005 €/ha	Tot Impo- sta 2005
1	140				
2	612				
	752	34,89	26.237,28	104,67	78.711,84

Per il 2005 si ritiene opportuno determinare il canone provvedendo all'aggiornamento ISTAT pari ad €/ha 34,89;

Riassumendo i valori dei canoni minerari per le concessioni di coltivazione su terraferma sono di seguito elencati:

- canone anno 2000 euro 30,92 / ettaro
- canone anno 2001 euro 31,73 / ettaro
- canone anno 2002 euro 32,59 / ettaro
- canone anno 2003 euro 33,37 / ettaro
- canone anno 2004 euro 34,20 / ettaro
- canone anno 2005 euro 34,89 / ettaro



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alcuni calcoli preliminari sono stati trasmessi al Servizio Bilancio Demanio e Patrimonio con nostra nota **prot. n. 6238 del 25/02/2005 Dip. 4** per eventuali verifiche e osservazioni.

Infine con nostra nota **prot. n. 6337 del 25/02/2005 Dip. 4** è stato chiesto al Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale dell'Energia e delle risorse minerarie verifiche e osservazioni circa i valori proposti di aggiornamento con il metodo ISTAT e se questi risultavano essere compresi entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, lettera c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ricevendone la risposta citata sopra.

DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI AI PERMESSI DI RICERCA

Per la determinazione dei canoni relativi ai permessi di ricerca, il Ministero ha indicato per il 2005 il valore massimo di €/ha 15,00.

Non avendo altre modalità di individuazione, si propone di applicare tale valore.

Infine l'articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 17/2003 " *Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi* " stabilisce la pubblicazione delle deliberazioni della giunta regionale per estratto.

Considerando quanto sopra indicato si propone alla Giunta regionale l'adozione della seguente deliberazione:

1) di determinare, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 10/1999, i canoni minerari relativi alle concessioni di coltivazione di materiali di cui all'articolo 2, comma 2 del R.D. n. 1443/1927 in terraferma:

- **canone anno 2000** euro **30,92 / ettaro**
- **canone anno 2001** euro **31,73 / ettaro**
- **canone anno 2002** euro **32,59 / ettaro**
- **canone anno 2003** euro **33,37 / ettaro**
- **canone anno 2004** euro **34,20 / ettaro**
- **canone anno 2005** euro **34,89 / ettaro**

2) di determinare, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 10/1999, i canoni minerari relativi ai permessi di ricerca per la coltivazione di materiali di cui all'articolo 2, comma 2 del R.D. n. 1443/1927 in terraferma:

- **canone anno 2005** euro **15,00 / ettaro**

3) di pubblicare il presente atto per estratto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(**Geol. David Piccinini**)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE RISCHIO IDRAULICO ED
ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(**Ing. Guido Muzzi**)

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente della PF Rischio idraulico ed attività estrattive in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(**Ing. Libero Principi**)

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOTT. BRUNO BRANDONI